

Con il [messaggio del 22 settembre 2021, n. 3187](#), l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla propria legittimazione a effettuare trattenute sulle prestazioni erogate, nei casi di recupero crediti.

In particolare, l'Istituto fornisce informazioni in merito al **recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni** e al **recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti**.

Nel primo caso, l'attribuzione all'Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Nel secondo caso, vengono indicate le modalità di riscossione del credito e le indicazioni relative al recupero crediti per danno all'erario azionato dall'Amministrazione o Ente creditore da parte dell'INPS.